

Condizioni generali

1. Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni Generali («CG») sono parte integrante del contratto tra l'azienda dell'industria grafica («APPALTATORE») e il committente («COMMITTENTE»), se nel corso della relazione d'affari tra le parti sono state rese note al COMMITTENTE. Il COMMITTENTE conferma di essere in possesso delle CG dell'APPALTATORE. Altre condizioni del COMMITTENTE sono valide solo se sono state accettate esplicitamente e per iscritto dall'APPALTATORE. Dichiarazioni in forma testuale, trasmesse tramite mezzi elettronici, sono equiparate alla forma scritta.

Gli accordi individuali nel contratto tra il COMMITTENTE e l'APPALTATORE hanno la precedenza sulle presenti CG.

2. Offerte

Le offerte che non contengono un termine per l'accettazione sono vincolanti per 60 giorni. Informazioni in opuscoli, cataloghi e simili (fisici o online) sono vincolanti solo nella misura in cui sono esplicitamente garantite nel contratto tra il COMMITTENTE e l'APPALTATORE.

3. Trasmissione elettronica di dati

Il COMMITTENTE può trasmettere i dati elettronicamente all'APPALTATORE. L'APPALTATORE non è responsabile dell'invio, della trasmissione e della ricezione dei dati nonché del conseguente danno. Se un ordine viene cancellato automaticamente dal sistema informatico dell'APPALTATORE (ad es. dal filtro antisпам) il COMMITTENTE non riceve alcuna notifica. L'APPALTATORE può disconnettere il sistema di ordinazioni elettronico in caso di giustificati motivi (ad es. in caso di sospetti di virus, intrusioni da parte di terzi ecc.).

4. Conferma d'ordine e contratto

Il contratto viene stipulato con la ricezione dell'offerta controfirmata dal COMMITTENTE, ossia con la conferma elettronica dell'offerta oppure con la conferma dell'ordine controfirmata o elettronica da parte dell'APPALTATORE.

Il contratto stesso, così come tutti gli accordi accessori e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti, per essere validi devono essere in forma scritta (e-mail e altri canali di comunicazione scritta soddisfano il requisito della forma scritta).

5. Variazioni successive

L'opera dell'APPALTATORE («OPERA»), con riserva delle presenti CG, è esaustivamente riportata nella conferma d'ordine (inclusi gli allegati). Per essere vincolanti, successivi ordini aggiuntivi o variazioni da parte del COMMITTENTE devono essere confermati per iscritto o elettronicamente da parte dell'AZIENDA («CONFERMA DI VARIAZIONE»). Senza obiezione scritta da parte del COMMITTENTE entro 8 giorni dalla notifica, la CONFERMA DI VARIAZIONE è accolta senza riserve. Per quanto riguarda il prezzo della modifica dell'ordine si applica la cifra 8.

6. Prestazioni di terzi

L'AZIENDA ha il diritto di trasferire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in tutto o in parte a terzi. A questo scopo non ha bisogno del consenso del COMMITTENTE né deve notificargli il trasferimento.

7. Cessione

Una cessione delle rivendicazioni derivanti dal contratto è esclusa.

8. Prezzi

Tutti i prezzi si intendono netti, incluso imballaggio, esclusi bancali, contenitori, l'imposta sul valore aggiunto, nonché qualsiasi altra imposta, tassa, spesa e dazio doganale, in franchi svizzeri o in un'altra valuta scelta dalle parti all'attuale cambio valuta (UBS SA), senza alcuna trattenuta. I servizi accessori non elencati nel contratto non sono inclusi nel prezzo concordato.

I prezzi sono soggetti a eventuali aumenti dei prezzi dei materiali o agli aumenti salariali dei contratti collettivi di lavoro che si verificano tra l'offerta e il completamento dell'OPERA. Il COMMITTENTE si impegna a farsi carico dei corrispondenti costi aggiuntivi (ovvero costi per il materiale, per il lavoro ecc.) oltre al costo originariamente concordato. L'adeguamento dei prezzi causato dalla variazione non consente al COMMITTENTE di recedere dal contratto.

In caso di riduzioni di prezzo a seguito di modifiche dell'ordine, l'APPALTATORE non sarà più vincolato da eventuali sconti e riduzioni concesse.

9. Oneri supplementari

Gli oneri supplementari (quali tempi d'attesa aggiuntivi, la correzione o la modifica di documenti o manoscritti, l'elaborazione suppletiva di supporti per dati o di dati di testo/foto, copie originali per clienti così come in caso di documentazione mancante o poco idonea alla riproduzione ecc.) causati dal COMMITTENTE dopo la stipula del contratto, così come le correzioni dell'autore (successive correzioni di testo, spostamento di immagini, modifiche dell'impaginazione o simili) non sono inclusi nel prezzo offerto e saranno, senza CONFERMA DI VARIAZIONE, aggiunti in fattura con preavviso. Vale la cifra 8.

10. Emissione della fattura

Le fatture devono essere prontamente verificate dal COMMITTENTE dopo la ricezione. L'importo della fattura viene considerato accettato se il COMMITTENTE non lo contesta per iscritto e in modo fondato entro 8 giorni dal ricevimento della fattura. L'APPALTATORE verificherà la contestazione e, qualora considerata fondata, modificherà la fattura.

11. Condizioni di pagamento

Il pagamento dell'importo della fattura deve avvenire entro 30 giorni (valuta sul conto dell'APPALTATORE) dalla data della fattura senza alcuna trattenuta. I termini di pagamento devono essere rispettati anche se la consegna è ritardata per motivi non imputabili all'APPALTATORE. L'OPERA consegnata, nel caso dell'iscrizione della riserva di proprietà nel registro dei patti di riserva della proprietà, rimane in possesso dell'APPALTATORE fino alla ricezione del pagamento della fattura, compreso il costo di registrazione della proprietà. L'APPALTATORE può richiedere, prima e dopo la stipula del contratto, garanzie di pagamenti e/o pagamenti anticipati. Dopo la scadenza del termine di pagamento il COMMITTENTE cade in mora senza che si renda necessaria una diffida e deve pagare all'APPALTATORE un interesse di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) e, eventualmente, il risarcimento dei danni. In caso di pagamenti parziali, l'intero importo diventa esigibile in caso di mancato pagamento. Inoltre, l'APPALTATORE non sarà più vincolato a eventuali sconti e riduzioni concessi in caso di mancato pagamento da parte del COMMITTENTE.

Il COMMITTENTE non può compensare crediti nei confronti dell'APPALTATORE con eventuali contro-rivendicazioni (divieto di compensazione).

12. Termini di consegna

I termini di consegna esplicitamente pattuiti sono validi solo se i dati e gli oggetti necessari per la realizzazione dell'OPERA (foto e testi, manoscritti o dati, buono stampa, prodotti grafici, materie prime, buono d'esecuzione ecc.) («DATI» e «OGGETTI»), sono pervenuti all'APPALTATORE entro la data stabilita. I termini di consegna pattuiti iniziano con la stipula del contratto (cfr. cifra 4) e la ricezione dei DATI e degli OGGETTI presso l'APPALTATORE. Se il buono stampa oppure il buono d'esecuzione non viene trasmesso entro il termine pattuito, o se il COMMITTENTE non adempie altrimenti ai suoi obblighi contrattuali, l'APPALTATORE non è più vincolato al termine di consegna pattuito. Nel trattamento dei media stampati il buono d'esecuzione corrisponde al buono per la rilegatura. L'APPALTATORE può eseguire, a pagamento, lavori preparatori (taglio, piega, incollatura preliminare, assemblaggio ecc.) indipendentemente dal buono d'esecuzione. Il superamento del termine di consegna oppure l'inservanza del termine di consegna per cause non imputabili all'APPALTATORE (es. disordini aziendali causati da sospensioni dal lavoro o sciopero, serrate, mancanza di corrente elettrica, mancanza di materie prime, consegna ritardata dei materiali così come in tutti i casi di forza maggiore)

non autorizzano il COMMITTENTE a recedere dal contratto o a incolpare l'APPALTATORE per eventuali danni subiti.

13. Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento per entrambe le parti è il luogo di consegna designato dal COMMITTENTE.

14. Utili e rischi

I Utili e rischi dell'OPERA, indipendentemente da eventuali difetti di fabbrica, con la consegna franco fabbrica (EXW 2020 sede o locali dell'AZIENDA) passano al COMMITTENTE. Se la consegna viene ritardata per motivi non imputabili all'APPALTATORE, gli utili e i rischi passeranno al COMMITTENTE al momento debitamente concordato per la consegna franco fabbrica. Per tutti gli altri aspetti si applica l'art. 376 cpv. 3 CO.

15. Dati e oggetti consegnati

I DATI e gli OGGETTI consegnati dal COMMITTENTE per la realizzazione dell'OPERA rimangono proprietà del COMMITTENTE. Fogli di stampa residui non più utilizzabili, bancali e materiale d'imballaggio di oggetti del COMMITTENTE verranno smaltiti a sue spese. Nel caso in cui il COMMITTENTE consegni del materiale per la successiva lavorazione deve informare l'APPALTATORE, di propria iniziativa, di tutti i dati tecnici e dei trattamenti precedenti del materiale. L'APPALTATORE non è tenuto al controllo del materiale fornito dal COMMITTENTE. Il COMMITTENTE è responsabile nei confronti dell'APPALTATORE per danni causati da difetti del materiale e/o da informazioni insufficienti. Il COMMITTENTE concede all'APPALTATORE un diritto d'uso libero e illimitato su tutti i DATI e gli OGGETTI da esso forniti e coperti dal diritto d'autore.

16. Documenti di lavoro e strumenti

I documenti di lavoro prodotti dall'APPALTATOREAZIENDA (immagini fotografiche, dati, insiemi di dati, montaggi, lastre di stampa, schizzi, campioni ecc.) («DOCUMENTI DI LAVORO») e gli strumenti (fustelle, punzoni per rilievi ecc.) («STRUMENTI») sono di proprietà dell'APPALTATOREAZIENDA. L'APPALTATOREAZIENDA non è obbligata a consegnare DOCUMENTI DI LAVORO e STRUMENTI, indipendentemente dall'obbligo di sostenerne le spese per la loro creazione.

La divulgazione di DOCUMENTI DI LAVORO dell'APPALTATORE nonché la produzione e consegna di copie a terzi sono vietate. Tutti i documenti di lavoro e altre informazioni e documenti riservati dell'APPALTATORE possono essere utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati divulgati. L'obbligo di mantenere la segretezza esiste dall'inizio delle trattative contrattuali e continua oltre la fine della relazione contrattuale. Per ogni violazione il COMMITTENTE deve pagare una pena convenzionale di CHF 3'000.00 più il risarcimento del danno pari al 15% del prezzo dell'opera indicato nell'offerta. Qualora non fosse stata presentata alcuna offerta, la pena convenzionale da pagare corrisponde a CHF 3'000.00 più il risarcimento per le prestazioni sostenute dall'APPALTATORE (materiale e lavoro).

17. Tolleranze consuete del settore

Restano riservate le tolleranze consuete del settore per quanto riguarda l'esecuzione e il materiale, con particolare riferimento alla precisione del taglio, alla fedeltà di riproduzione, alle variazioni nella tonalità di colore e alla qualità del supporto di stampa (carta, cartone ecc.) (ad.es. norme ISO e tolleranze Viscom secondo gli allegati, disponibili su www.viscom.ch). Nella misura in cui l'APPALTATORE deve sottostare a tolleranze imposte dai suoi subfornitori, queste valgono senz'altro anche nei confronti del COMMITTENTE.

18. Fornitura in eccesso o in difetto

Una tolleranza di fornitura del 10% in eccesso o in difetto rispetto alla quantità ordinata – fino al 20% nel caso di confezione speciale del materiale – non può essere contestata. A esclusione dei casi in cui è stato pattuito un prezzo forfetario verrà fatturata l'effettiva quantità consegnata.

19. Consegne dilazionate

I costi maggiori derivanti da consegne dilazionate, quali l'utilizzo del magazzino e gli interessi sul capitale collegato all'ordine (lavoro, materiale), sono a carico del COMMITTENTE.

20. Fornitura, imballaggio

Bancali e contenitori vengono scambiati o fatturati al prezzo d'acquisto se non saranno restituiti in buono stato e franco domicilio all'APPALTATORE entro 4 settimane dalla consegna. La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) quale componente fiscale viene indicata separatamente in fattura come costo supplementare della consegna.

21. Avviso dei difetti

L'OPERA dell'APPALTATORE deve essere verificata dopo la consegna nel luogo dell'adempimento. Eventuali reclami riguardanti la qualità e la quantità devono pervenire in forma scritta al più tardi entro 8 giorni dopo la consegna da parte dell'APPALTATORE. In caso contrario la consegna è considerata accettata e i diritti per i difetti dell'opera decadono.

22. Pretese di garanzia di difetti

L'APPALTATORE può rimediare al difetto a proprio apprezzamento completamente o parzialmente, di volta in volta, tramite riparazione e/o la sostituzione con merce dello stesso tipo senza difetti, mediante risoluzione per vizi o riduzione del prezzo. Ulteriori pretese del COMMITTENTE sono escluse.

23. Stoccaggio, archiviazione

Lo stoccaggio provvisorio di DOCUMENTI DI LAVORO, in particolare di semilavorati e finiti, è a pagamento. Per l'APPALTATORE non sussiste un obbligo di archiviazione di DATI e OGGETTI, DOCUMENTI DI LAVORO e STRUMENTI consegnati. Nel caso in cui l'archiviazione di DATI e OGGETTI, DOCUMENTI DI LAVORO e STRUMENTI consegnati sia specificatamente concordata nel contratto, l'archiviazione avviene a rischio del COMMITTENTE.

24. Diritti di terzi

Con la stipula del contratto il COMMITTENTE conferma di disporre di tutti i necessari diritti di riproduzione, diritti di distribuzione, diritti su marchi ecc. per OPERE protette dal diritto d'autore (foto e testo, campioni ecc.). Questo vale anche per i dati d'archivio memorizzati e per il loro riutilizzo. Il COMMITTENTE è responsabile per la tutela dei diritti della personalità che potrebbero essere interessati dall'OPERA. Il COMMITTENTE si impegna a difendere l'APPALTATORE da ogni tipo di pretesa per violazioni dei diritti di terzi (diritto d'autore, diritto dei marchi, diritti della personalità, brevetti, segreti commerciali ecc.), se questi vengono fatti valere in relazione alla realizzazione dell'OPERA. Il COMMITTENTE risarcirà l'APPALTATORE per il risarcimento dei danni e per tutti gli altri costi, spese o esborsi sostenuti dall'APPALTATORE per difendersi da queste pretese.

25. Limitazioni della responsabilità

L'APPALTATORE non si assume, in particolare, alcuna responsabilità in relazione a proprietà di linguaggio, grammatica, sintassi, errori di contenuto, incompletezza, violazione dei diritti secondo il precedente punto 21 contenuti nei DATI e negli OGGETTI consegnati all'APPALTATORE. È parimenti declinata ogni responsabilità nel caso in cui i DATI consegnati non possano essere elaborati o utilizzati in modo standard e questo causi difetti qualitativi dell'OPERA. L'APPALTATORE non è responsabile della perdita di DATI e degli OGGETTI forniti dal COMMITTENTE. In generale, qualsiasi responsabilità da parte dell'APPALTATORE è esclusa a meno che il COMMITTENTE dimostri che il difetto è dovuto a materiali scadenti o a una lavorazione difettosa da parte dell'APPALTATORE. La responsabilità è anche esclusa se l'OPERA viene alterata in qualsiasi modo dal COMMITTENTE o da terzi.

Il COMMITTENTE è obbligato a verificare gli errori nei documenti di controllo e di prova ricevuti (prove di stampe, prove, modelli di realizzazione, imballaggi, copie, file ecc.) prima del completamento finale dell'ordine e deve provvedere a ritornare il buono stampa oppure il buono d'esecuzione firmato di proprio pugno e le eventuali istruzioni di correzione entro il termine concordato. L'APPALTATORE non è responsabile per gli errori trascurati dal COMMITTENTE. Le correzioni e le variazioni comunicate telefonicamente devono essere confermate per iscritto dal COMMITTENTE entro 24 ore, in caso contrario non possono derivare effetti giuridici. Se il COMMITTENTE rinuncia alla presentazione dei documenti di controllo e di prova, si assume il rischio.

In oltre l'APPALTATORE è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave. Per la condotta del proprio personale ausiliario, così come per caso fortuito e la forza maggiore, l'APPALTATORE esclude completamente sia la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale. In particolare, il COMMITTENTE non può rivendicare nei confronti dell'APPALTATORE danni indiretti, danni conseguenti, danni a terzi o perdite di guadagno.

Il periodo di garanzia non sarà prolungato né inizierà un nuovo periodo di garanzia, come risultato dell'uso della garanzia o della fornitura di servizi di garanzia.

26. Clausola di salvaguardia

Se singole disposizioni di queste CG non sono valide o inapplicabili o lo diventano dopo la conclusione del contratto, la validità del contratto e le restanti disposizioni di queste CG rimangono invariate. In questo caso, la disposizione non valida o inapplicabile deve essere interpretata o completata in modo tale che lo scopo della disposizione sia raggiunto nel limite del possibile.

27. Modifica delle CG

Queste CG possono essere modificate unilateralmente completamente o in parte in qualsiasi momento. Il COMMITTENTE deve essere informato in forma adeguata di tutte le modifiche e gli adeguamenti significativi dopo la conclusione del contratto che sono svantaggiosi per il cliente. Se il COMMITTENTE non rifiuta per iscritto all'APPALTATORE le modifiche e gli adattamenti entro 30 giorni dalla notifica, essi sono considerati accettati. Le nuove CG sostituiscono integralmente le precedenti CG.

28. Foro competente

La competenza per la valutazione di tutte le controversie derivanti dal rapporto tra il COMMITTENTE e l'APPALTATORE spetta ai tribunali ordinari della sede dell'APPALTATORE. Il diritto applicabile è quello svizzero, con esclusione delle norme di diritto privato internazionale (LDIP) e della convenzione di Vienna sulle vendite (CISG).

Allegati (disponibili in tedesco e francese su www.viscom.ch):

viscom, Technische Anforderungen und Toleranzwerte für die Printmedienverarbeitung
viscom, Leitfaden und Definitionen der Annahmetoleranzen

viscom e print & communication, Aarau

Edizione giugno 2021

Fa fede la versione originale tedesca.